

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

**che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive topramezone, fluoruro di solforile e virus del mosaico giallo dello zucchini a virulenza debole**

[notificata con il numero C(2009) 2348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/311/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2003 la Francia ha ricevuto una domanda della BASF AG tesa a includere la sostanza attiva topamezone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati I e III di tale direttiva.
- (2) Nel luglio 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences Ltd una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile. La decisione 2003/305/CE della Commissione <sup>(3)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (3) Nel marzo 2005 il Regno Unito ha ricevuto dal Central Science Laboratory una domanda di iscrizione della sostanza attiva del virus del mosaico giallo dello zucchini a virulenza debole. La decisione 2006/586/CE della Commissione <sup>(4)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (4) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(5) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle sostanze attive sopracitate sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto della relazione di valutazione in data 21 luglio 2006 (topamezone), in data 29 ottobre 2004 (fluoruro di solforile) e in data 30 giugno 2006 (virus del mosaico giallo dello zucchini a virulenza debole).

(6) Dopo che lo Stato membro relatore aveva depositato il suddetto progetto di relazione, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare e valutare. L'esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(7) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva del topamezone, del fluoruro di solforile e del virus del mosaico giallo dello zucchini a virulenza debole.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti topamezone, fluoruro di solforile e virus del mosaico giallo dello zucchini a virulenza debole per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 112 del 6.5.2003, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---